



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITA' (Art.3-quater DL 21 settembre 2021, n. 76, come modificato dall'art.13 del DL 30 marzo 2023, n. 34 convertito con L. 56/2023)**

**INDICE**

**ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE .....2**

**ART. 2 TIPOLOGIA DI INCARICHI .....2**

**ART. 3 CRITERI E PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....3**

**ART. 4 SITUAZIONI CHE NON CONSENTONO LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI.....4**

**ART. 5 PROCEDURA AUTORIZZATIVA .....5**

**ART.6 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'INCARICO .....5**

**ART. 7 REGIME GIURIDICO, FISCALE, PREVIDENZIALE E COPERTURA ASSICURATIVA .....5**

<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione (firma e data)</i>		<i>Rev.</i>	<i>Descrizione modifica</i>
R. Crepaldi	RSC L. Messina	DA E.Tropiano	11/04/2024	0	Prima emissione del documento





## Art. 1 Ambito di applicazione

L'art. 13, comma 1 del DL n.34 del 2023 convertito in legge n.56 del 2023, introduce deroghe alle incompatibilità assolute sancite dall'art. 4, comma 7 della legge n. 421/91 così come richiamato dall'art. 53, comma 1 del Dlgs 165/01, in particolare è consentito al personale delle professioni sanitarie ex legge n.43/2006 (infermieri professionali, ostetriche, fisioterapisti, ortottisti, tecnici sanitari di laboratorio biomedico, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici audiometristi, tecnici della prevenzione, tecnici di neurofisiopatologia) del comparto sanità, in servizio nelle aziende ed enti del SSN con rapporto di lavoro subordinato, di svolgere, fino al 31 dicembre 2025, al di fuori dell'orario di servizio e dell'azienda di appartenenza, esclusivamente le attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali gli interessati, indipendentemente dal profilo di inquadramento, abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione.

Trattasi di attività extra-officio rispetto alla quale la Fondazione resta del tutto estranea, i rapporti, anche economici, fiscali, tributari e assicurativi fra il dipendente autorizzato a svolgere l'incarico ed il soggetto conferente devono essere regolati fra le due parti interessate, senza alcun coinvolgimento della Fondazione o del suo personale.

## Art. 2 Tipologia di incarichi

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 quater della legge n. 165/2021, novellata dal "*decreto Bollette*" sono consentite le seguenti attività:

- a) conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche anche del SSN;
- b) instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate (che non si concretizzino in una delle ipotesi di incompatibilità di fatto e di conflitto d'interessi);
- c) l'esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti;
- d) l'instaurazione di rapporti di dipendenza con altre strutture pubbliche o private, salvo poi valutarne la compatibilità in sede di rilascio dell'autorizzazione ed in fase di esecuzione della prestazione che interferiscano con l'organizzazione della Fondazione.

In ogni caso sono escluse le prestazioni di qualsiasi attività professionale "intra moenia" svolte all'interno della Fondazione per la quale continuano ad applicarsi le regole di cui al DPCM 27 marzo 2000 e il regolamento aziendale dell'attività libero professionale.

La deroga al regime di incompatibilità è comunque esclusa nel caso in cui lo specifico incarico possa determinare l'insorgere di cause di incompatibilità anche di fatto e di conflitto di interessi.





### Art. 3 Criteri e presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

Le attività individuate nelle lettere da a) a d) del precedente articolo, a norma del secondo comma dell'art. 3-quater del DL 127/2021, devono essere autorizzate con riferimento a tutte le modalità di svolgimento di attività esterna al datore di lavoro, secondo i seguenti criteri:

- **L'attività deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del SSN:**  
con riferimento a quanto sopra, la Fondazione verificherà che il dipendente al momento della richiesta deve aver reso l'orario contrattualmente previsto, sono, pertanto, incompatibili gli incarichi che dal punto di vista organizzativo limitino l'organizzazione del lavoro e la funzionalità della struttura operativa di appartenenza del dipendente in rapporto **all'impegno richiesto dall'incarico** per i quali non consentono un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti loro assegnati e siano di ostacolo alla programmazione ed effettuazione dei turni di lavoro compresi quelli di pronta disponibilità. L'attività, inoltre, non potrà essere espletata durante i periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie;
- **deve essere verificato il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e contrattuale sull'orario di lavoro:**  
l'attività del dipendente dovrà conformarsi alle disposizioni in materia di orario di lavoro recante dal Dlgs 66/03 e dei CCNLL nel tempo vigenti riguardanti in particolare, la durata media massima settimanale dell'orario di lavoro (cfr art. 4 del Dlgs. 66/2003), le giornate di riposo giornaliero intercorrenti tra un turno di lavoro e l'altro (cfr art 7 Dlgs 66/2003) e il riposo settimanale (cfr art. 9 Dlgs 66/2003).  
Si precisa a questo fine che, in coerenza con quanto prescritto dal legislatore, non assume rilevanza la tipologia di contratto in base al quale l'attività è svolta; nel caso in cui la prestazione lavorativa sia resa in forma di attività libero professionale, il dipendente sotto la sua responsabilità è tenuto ad attenersi a questa prescrizione.  
Il dipendente, pertanto, in sede di richiesta di autorizzazione, sarà altresì, tenuto ad attestare le modalità di svolgimento dell'attività, con l'impegno di osservare il rispetto della predetta normativa e con cadenza trimestrale dovrà presentare nel corso dell'attività, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, comprovante il rispetto delle predette prescrizioni pena la revoca/sospensione dell'autorizzazione. Il professionista dovrà comunicare alla Fondazione le giornate e gli orari di svolgimento della prestazione. Sarà sempre onere del dipendente comunicare anche eventuali variazioni nelle modalità e negli orari di svolgimento delle stesse;
- **rispetto dei piani/obiettivi aziendali relativi allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica:**





relativamente al punto di cui sopra, si specifica che non deve essere, in ogni caso, pregiudicato l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, pertanto, qualora i piani in parola della Fondazione richiedano la resa di orario aggiuntivo, il dipendente dovrà dichiarare in via preventiva la propria disponibilità alla sua effettuazione. Tale disponibilità sarà richiesta a tutti coloro che indipendentemente dalla situazione delle liste di attesa riferita al singolo reparto/struttura dove il dipendente è incardinato, presentano istanza di autorizzazione. La Fondazione valuterà caso per caso la singola richiesta del dipendente, con riferimento al profilo di inquadramento dello stesso, atteso che l'obiettivo di riduzione delle liste di attesa è aziendale e che la almeno parziale fungibilità del personale del comparto in rapporto ai singoli profili di inquadramento ne può consentire l'utilizzo in più strutture.

La loro mancata effettuazione senza valida giustificazione comporterà la revoca dell'autorizzazione.

Ciò è particolarmente evidente con riferimento alle istanze di autorizzazione per l'attività prestata in favore di strutture private accreditate e a contratto, deve essere effettuata un'attenta valutazione per ogni singola richiesta.

Viene, infatti, ravvisato il conflitto di interessi con conseguente impossibilità di rilascio dell'autorizzazione nell'ipotesi che l'attività debba essere svolta in strutture private che hanno in essere contratti per la fornitura di beni o servizi con la Fondazione.

La deroga al regime delle incompatibilità non riguarda le attività che si configurano come concorrenziali con l'attività propria della Fondazione e possono dar luogo a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale e conseguentemente, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

#### **Art. 4 Situazioni che non consentono lo svolgimento degli incarichi**

Le prestazioni di cui sopra non potranno essere espletate nelle seguenti ipotesi:

- contratto di lavoro part-time al di sopra del 50% della prestazione lavorativa, resta comunque fermo, quanto previsto dall'articolo 1, comma 56 e segg. della legge 662/1996 relativamente al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50%;
- periodi di assenza dal servizio a titolo di malattia ed infortunio;
- congedo di maternità o parentale;
- maternità/paternità;
- congedi e aspettative;
- riposo biologico e ferie (almeno con riferimento al periodo minimo annuale di quattro settimane di cui all'art. 10 del Dlgs. 66/2003);
- fruizione di o congedi su base oraria tali da comportare una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro;
- procedimenti disciplinari in corso;





## Art. 5 Procedura autorizzativa

Per lo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo in oggetto, il dipendente interessato al rilascio dell'autorizzazione è tenuto a presentare istanza utilizzando la modulistica predisposta dalla Fondazione [M.33.GL.LP], reperibile sull'intranet aziendale allegando la lettera d'incarico rilasciata dal soggetto conferente l'incarico corredata di tutti gli elementi utili alla valutazione della specifica richiesta. Il dirigente della Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie (DAPS), verificata la correttezza formale e procedurale della richiesta, nonché tutti gli elementi concernenti le cause di ammissibilità della stessa, esprime un parere (positivo o negativo motivato) entro 30 gg dallo svolgimento dell'incarico e trasmette copia per competenza alla SC Gestione Operativa e Libera Professione, la quale a seguito delle verifiche formali e documentali per la comunicazione definitiva di rilascio o diniego motivato.

Il termine è sospeso nel caso in cui la Fondazione debba richiedere integrazioni della richiesta.

Si precisa che l'attività non può essere intrapresa prima del rilascio dell'autorizzazione, pertanto, Non è ammessa sanatoria successiva all'avvio dell'attività oggetto dell'incarico.

## Art.6 Revoca dell'autorizzazione dell'incarico

Il dirigente responsabile del DAPS, con formale comunicazione, può disporre la revoca dell'autorizzazione qualora riscontrasse che lo svolgimento dell'attività lavorativa non sia coerente con le condizioni previste nel presente regolamento e con gli impegni assunti dal dipendente. In particolare, l'autorizzazione può essere revocata ove riscontri:

- un pregiudizio al preminente interesse della Fondazione a programmare e disporre la presenza in servizio del dipendente in funzione delle esigenze aziendali, anche con riferimento all'organizzazione del servizio di pronta disponibilità;
- il mancato impegno degli impegni assunti dal dipendente (es. mancato rispetto della normativa sull'orario di lavoro, nonché a svolgere le prestazioni aggiuntive in favore della Fondazione in aggiunta al normale orario contrattuale in funzione degli obiettivi aziendali di riduzione delle liste di attesa);
- reiterato ritardo di invio rispetto ai termini definiti, omissione o incompletezza della documentazione di attestazione regolarità e rendicontazione dell'attività espletata.

## Art. 7 Regime giuridico, fiscale, previdenziale e copertura assicurativa

È cura ed esclusiva responsabilità del dipendente svolgere attività lavorativa all'esterno della Fondazione oggetto di autorizzazione nel rispetto delle normative civilistiche, fiscali e previdenziali (a titolo esemplificativo: apertura di partita IVA, iscrizione alla cassa professionale di riferimento o alla gestione separata INPS). È altresì responsabilità del dipendente garantire, a proprio carico, la copertura assicurativa per le attività svolte, sia per i danni derivanti da responsabilità civile verso terzi, sia per infortuni e malattie professionali ricollegabili a tali attività, laddove non provveda il soggetto presso cui la stessa sia eventualmente prestata.

